

LEGGE REGIONALE 26 AGOSTO 1968, N. 20¹

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3, 11 luglio 1966, n. 11, e nuove norme per speciali categorie di personale regionale²

TITOLO I

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali
28 dicembre 1963, n. 38, 23 gennaio 1964, n. 2 e n. 3,
11 luglio 1966, n. 11

Artt. 1 - 6³

Art. 7

1. L'Amministrazione regionale ha facoltà di conferire, secondo l'ordine di graduatoria, oltre ai posti messi a concorso, tutti quelli disponibili alla data di approvazione della graduatoria, nonché quelli che si renderanno tali per qualsiasi causa nel periodo che intercorre fra la data anzidetta ed il 31 dicembre dei tre anni successivi.⁴

¹ Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

² In B.U. 27 agosto 1968, n. 36.

³ Articoli abrogati dall'art. 70, comma 2 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

⁴ Comma sostituito dall'art. 13, comma 1 della l.r. 1 agosto 2019, n. 3.

Ai fini dell'osservanza del disposto dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23 nel conferimento dei predetti posti si applicano i criteri di riserva dei posti stessi per gruppi linguistici contenuti in ciascun bando di concorso. Nell'attuazione della presente norma non si osserva il disposto del quarto comma del precitato articolo 15.

Artt. 8 - 10⁵

Art. 11

Al personale regionale in appresso indicato delle carriere ausiliare è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1968, lo stipendio previsto per le qualifiche corrispondenti ai seguenti ex coefficienti:

QUALIFICHE	EX COEFFICIENTI
- Commesso capo, agente tecnico superiore, preparatore superiore	229
- Commesso, agente tecnico capo, preparatore capo	202
- Usciere capo, agente. tecnico, preparatore	180
- Usciere	157

⁵ Articoli abrogati dall'art. 70, comma 2 della l.r. 9 novembre 1983, n. 15.

La norma di cui al precedente comma cesserà di avere efficacia dalla data in cui avranno vigore i nuovi stipendi definitivi degli impiegati civili dello Stato, in base al quarto comma dell' articolo 13 della legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

L'eventuale differenza che dovesse risultare dal confronto tra gli stipendi di cui al primo comma e quelli che saranno attribuiti agli impiegati civili dello Stato di medesima carriera e qualifica, sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Agli impiegati previsti dal presente articolo non competono i miglioramenti economici provvisori attribuiti ai dipendenti civili dello Stato di pari carriera e qualifica in forza degli articoli 20 e 13, ultimo comma, della legge statale 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 12

Al personale del ruolo sottufficiali e guardie forestali la cui sede di servizio trovasi in località oltre i 900 metri sul livello del Mare, è corrisposta una indennità mensile lorda di lire 4.500 in sostituzione del rimborso spese per integrazione vitto ad esso spettante ai sensi dell' articolo 4 del D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta nella stessa proporzione o sospesa in tutti i casi di riduzione o sospensione dello stipendio o paga.

Art. 13⁶

⁶ Articolo abrogato dall'art. 7 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

Art. 14
(*omissis*)⁷

TITOLO II
Esodo volontario di personale femminile

Art. 15

Il personale femminile avente il coniuge o prole a carico, con non meno di quindici anni di servizio utile ai fini della liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, è - a domanda - collocato in aspettativa per il periodo di tempo necessario al compimento degli anni di servizio utili per il conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza in forma di pensione, secondo gli ordinamenti della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. Trascorso tale periodo, il personale predetto viene collocato a riposo con effetto dal giorno immediatamente successivo.⁸

Dalla data del collocamento in aspettativa il personale stesso è posto in soprannumero. [Esso non può cessare dalla posizione di aspettativa, nella quale è stato collocato in applicazione del precedente comma, fino al collocamento a riposo].⁹

Il trattamento dovuto al personale contemplato dal primo comma nel periodo di aspettativa è pari al 45 per cento dei soli

⁷ Sostituisce l'art. 9 della l.r. 11 luglio 1966, n. 11.

⁸ Comma dapprima sostituito dall'art. 6, comma 1 della l.r. 11 giugno 1971, n. 9 e, successivamente dall'art. 3 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

⁹ Periodo abrogato dall'art. 11, comma 3 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

assegni pensionabili in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o risultanti da successivi aumenti di carattere generale, con l'esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. Questa è dovuta nella misura dell'80 per cento.

Il periodo trascorso in aspettativa non è computabile ai fini della progressione giuridico-economica di carriera. Tale periodo è peraltro utile ai fini dell'iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della contribuzione dovuta alla Cassa stessa, nonché della valutazione dei servizi e della conseguente determinazione del trattamento di quiescenza a carico della Cassa medesima.

I contributi dovuti alla C.P.D.E.L. durante il periodo di collocamento in aspettativa, compresa la quota propria della dipendente, sono a carico dell'Amministrazione.

In caso di decesso della dipendente durante il periodo di collocamento in aspettativa, l'Amministrazione regionale corrisponderà - agli aventi diritto alla pensione indiretta a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali - la differenza tra l'assegno di pensione indiretta che sarebbe spettato con venti anni di servizio e quello effettivamente dovuto dalla Cassa predetta.¹⁰

Art. 16

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, lettera b) della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3 e successive modificazioni, l'Amministrazione regionale provvede, nei confronti del personale di cui al precedente articolo - al momento del suo

¹⁰ Si veda l'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8 e l'art. 11 della l.r. 6 dicembre 1993, n. 22.

collocamento in aspettativa e previo rilascio di regolare atto di cessione - al pagamento dell'indennità premio di servizio, in misura pari a quella prevista per gli impiegati civili dello Stato, sulla base degli emolumenti pensionabili per la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali e per gli anni di servizio di ruolo, riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Il periodo trascorso dal personale nella posizione di cui al precedente articolo, è considerato, per quanto concerne l'iscrizione all'I.N.A.D.E.L., come trascorso in aspettativa per motivi di famiglia.

L'Amministrazione regionale si sostituisce al personale predetto - all'atto del collocamento a riposo dello stesso - nei diritti verso l'I.N.A.D.E.L. per quanto ha riferimento alla riscossione dell'indennità premio di servizio o del sussidio sostitutivo dovuti dall'Istituto medesimo.¹¹

TITOLO III

Assunzioni straordinarie di personale

Art. 17¹²

TITOLO IV

Nuove norme per speciali categorie di personale

¹¹ Si veda l'art. 14 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

¹² Articolo abrogato dell'art. 4, comma 1 della l.r. 28 aprile 1995, n. 3. Si veda l'art. 16 della l.r. 29 agosto 1976, n. 8.

Art. 18

I sottufficiali del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali, divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità, riportate nell'adempimento del servizio stesso, possono, a domanda, essere assunti, nei limiti dei posti in organico, nel ruolo amministrativo della carriera esecutiva con la qualifica di applicato, purché fisicamente idonei allo svolgimento di mansioni d'ufficio. Per la loro promozione alla qualifica di primo archivista l'anzianità di servizio richiesta dalle vigenti norme è ridotta di quattro anni.

Le guardie scelte del ruolo speciale sottufficiali e guardie forestali, divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, possono, a domanda, essere assunti, nei limiti dei posti in organico, nel ruolo amministrativo della carriera ausiliaria con la qualifica di usciere, purché fisicamente idonei allo svolgimento di mansioni d'ufficio.

La domanda di cui ai precedenti commi deve essere presentata entro un anno dalla data del collocamento a riposo.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

L'eventuale differenza tra lo stipendio e l'indennità regionale in godimento all'atto di dispensa dal servizio e quello spettante in relazione alla qualifica di assunzione, è corrisposta al personale di cui al primo e secondo comma del presente articolo, a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozione o da anzianità.

Art. 19

Il personale del ruolo tecnico - carriera ausiliaria - divenuto inabile al servizio di istituto per cause di servizio, può, a domanda, essere assunto, nei limiti dei posti in organico, nel ruolo amministrativo della carriera ausiliaria con qualifica di usciere, purché fisicamente idoneo allo svolgimento di mansioni di ufficio.

La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata entro un anno dalla data del collocamento a riposo, e, nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

L'accoglimento della domanda è subordinato al parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

L'eventuale differenza tra il trattamento economico pensionabile in godimento all'atto della dispensa dal servizio e quello spettante in relazione alla qualifica di assunzione è corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti derivanti da promozioni o da anzianità.

Art. 20

*(omissis)*¹³

TITOLO V

Norme transitorie e finali

Art. 21

Nella prima applicazione della presente legge le promozioni a Direttore di divisione e qualifiche equiparate possono essere

¹³ Sostituisce il comma 7 dell'art. 5 della l.r. 2 settembre 1965, n. 8.

effettuate prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell' articolo 166 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

In tal caso, il concorso speciale per esami, al quale sono ammessi gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un anno di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore, deve essere bandito entro due mesi dalla data predetta.

I vincitori del concorso speciale conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.

Art. 22

Nei confronti del personale di cui all'articolo 22 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, che abbia accettato il passaggio nei ruoli regionali entro il termine previsto dall'articolo stesso, il relativo inquadramento nei ruoli del personale regionale può essere disposto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 23

Ai fini dell'ammissione agli scrutini per merito comparativo per la promozione a consigliere di 2° classe, rispettivamente a segretario aggiunto e ad applicato, al personale di cui all'articolo 36 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, viene riconosciuto per metà il periodo di servizio prestato nella carriera di provenienza.

La parte di anzianità non richiesta per la promozione di cui al precedente comma, è utilizzabile, ai soli fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica immediatamente

superiore, fermi restando i disposti di cui all'articolo 14 ed al terzo comma dell'articolo 15 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Art. 24

I benefici previsti dall'articolo 27, primo comma, della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, sono estesi al personale comune in servizio presso gli Uffici regionali alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 25

*(omissis)*¹⁴

Art. 26

I brigadieri dei Corpi dei vigili del fuoco permanenti che, alla data del 1° gennaio 1968, abbiano compiuto complessivamente venticinque anni nel servizio antincendi, e che, dopo tale data, siano stati collocati a riposo, possono, a domanda, essere riassunti e trattenuti in servizio per un periodo non superiore ad un anno rispetto al limite di età di cui all'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 364.

Art. 27

Gli operai giornalieri comunque in servizio presso l'Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge e che prestano la loro opera per la manutenzione

¹⁴ Sostituisce l'ultimo comma dell'art. 28 della l.r. 23 gennaio 1964, n. 3.

e la sorveglianza delle sedi degli Uffici regionali in Trento e Bolzano, nonché per la manutenzione del materiale e dell'attrezzatura in dotazione ai cantieri degli Uffici speciali per la sistemazione dei bacini montani, possono essere inquadrati, a domanda e purché ritenuti meritevoli per attitudine e rendimento, nel ruolo degli operai permanenti, in base alla qualifica professionale posseduta e nei limiti dei posti disponibili di cui alla Tabella n. 29 allegata alla presente legge. La domanda deve essere presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento del personale di cui al comma precedente si provvede con D.P.G.R., previa deliberazione della Giunta, tenendo conto del rapporto di consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio regionale.

Art. 28

Il segretario particolare del Presidente della Giunta regionale e quelli degli Assessori regionali, in servizio presso l'Amministrazione regionale, alla data di entrata in vigore della presente legge, da almeno due anni, possono, a domanda, e previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, essere inquadrati, nei ruoli regionali.

Essi sono inquadrati, entro i limiti degli organici, nella medesima carriera e qualifica, con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e godono del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente dell'organico regionale.

Il personale di cui al presente articolo, non potrà essere ammesso al concorso per esame speciale e allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di primo segretario o qualifica equiparata sino a quando gli impiegati, già

in ruolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella corrispondente carriera, non avranno maturato l'anzianità richiesta per essere ammessi a detti scrutini di promozione.

I posti coperti in base al presente articolo saranno computati nelle future assunzioni di personale ai fini dell'osservanza del disposto dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 29

Il primo inquadramento nella qualifica di geologo aggiunto del ruolo del personale tecnico del servizio geologico regionale, istituito in base all'articolo 4 della presente legge, avrà luogo mediante concorso per titoli ed esami.

Le prestazioni professionali con carattere continuativo - anche in posizione di consulente - assolte per non meno di due anni nell'ultimo quinquennio nei riguardi dell'Amministrazione regionale costituiscono titolo da valutarsi secondo norme che saranno indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 30

I posti temporaneamente vacanti delle qualifiche di ingegnere e ingegnere principale e quelli di qualifica non superiore a primo geometra di cui alla Tabella n. 11, rispettivamente alla Tabella n. 12, allegate alla presente legge, possono essere coperti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con personale di ruolo dello Stato o degli enti locali, di carriera e qualifica corrispondente ed in posizione di comando, per un periodo di tempo non superiore a due anni.

Al personale di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma del citato articolo 5 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23, con l'osservanza dell'articolo 15 della legge medesima.

L'Amministrazione regionale può avvalersi delle facoltà previste dal presente articolo per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31¹⁵

Art. 32

All'impiegato contrattuale, di cui alla Tabella n. 27, iscritto all'Ordine dei giornalisti con la qualifica di professionista, preposto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Ufficio stampa della Presidenza della Giunta regionale, compete il trattamento previsto dall'ex coefficiente 402.

Art. 33

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta servizio da almeno cinque anni presso il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca della Venezia Tridentina, può essere inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti carriere del personale civile di ruolo della Regione, purchè ritenuto meritevole per attitudine e rendimento.

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

¹⁵ Articolo abrogato dall'art. 9 della l.r. 11 giugno 1971, n. 9.

Nei confronti del personale predetto si applicano le disposizioni dell'articolo 28 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, e successive modificazioni.

I posti coperti in base al presente articolo saranno computati nelle future assunzioni di personale ai fini dell'osservanza dell'articolo 15 della legge regionale 7 settembre 1958, n. 23.

Art. 34

All'onere massimo derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in lire 45 milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1968 mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

Art. 35

Salvo quanto disposto dall'articolo 11, la presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla sua entrata in vigore.

Art. 36

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

TABELLE¹⁶

Tabella n. 11

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici
(CARRIERA DIRETTIVA)

EX COEFFIC.	QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
670	Ispettore generale	1
500	Ingegnere capo	2
402	Ingegnere superiore	2
325	Ingegnere principale	
271	Ingegnere	3
	TOTALE	8

Tabella n. 12

Ruolo del personale tecnico dei lavori pubblici
(CARRIERA DI CONCETTO)

EX COEFFIC.	QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
500	Geometra capo	1
402	Geometra principale	2
325	Primo geometra	4

¹⁶ Si riportano le Tabelle n. 11, 12, 27 e 29; per le altre Tabelle si rinvia al B.U. 27 agosto 1968, n. 36.

271	Geometra	
229	Geometra aggiunto	5
202	Vice geometra	
	TOTALE	12

Tabella n. 27

Ruolo del personale contrattuale amministrativo
(CARRIERA ESECUTIVA)

EX COEFFIC.	QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
325	Archivista superiore	2
	TOTALE	2

Tabella n. 29

Ruolo organico del personale operaio

QUALIFICHE	NUMERO DEI POSTI
Capo operaio	6
Operaio di 1° categoria	22
Operaio di 2° categoria	44
Operaio di 3° categoria	13
TOTALE	85
